



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" - Pomezia

Comunicazione n. *12*

Pomezia, 12 settembre 2019

ai docenti
al personale ATA
agli studenti e, p.c., alle loro famiglie

Oggetto: DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, è stabilito il **divieto Assoluto di fumo** in ogni pertinenza della Scuola: il divieto pertanto riguarda sia **gli spazi interni** che le **aree esterne** (piazzale, cortile, rampe di accesso al piano seminterrato, scale di sicurezza ecc.). Il divieto è esteso anche all'utilizzo delle **"sigarette elettroniche"**.

In applicazione dell'art.4 c.1 lett. b della Direttiva del 14.12.95 sul "Divieto di fumo" e dell'Accordo Stato-Regioni del 16.12.04, il Dirigente Scolastico individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con funzione di Agenti Accertatori (incaricati di procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), i cui nomi sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione.

Come stabilito dall'art.7 L.584/75, modificato dall'art.52 c.20 della l. 448/01, dall'art.189 della L.311/04, dall'art.10 della L.689/81, dall'art.96 del D.Lgs.507/99, i trasgressori saranno soggetti alla Sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.


La misura della sanzione sarà **raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, **quindi pari a € 55,00**.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle **"sigarette elettroniche"** negli Istituti Scolastici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro (norma inserita nel DDL del 26.07.2013).

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti costituisce infrazione disciplinare e sanzionata come da Regolamento di Istituto.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Francesco Cornacchia

Francesco Cornacchia